

Bruxelles, 8.11.2017  
C(2017) 7519 final

**DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE**

**del 8.11.2017**

**che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Valle d'Aosta (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7885 della Commissione**

**CCI: 2014IT06RDRP013**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

# DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 8.11.2017

**che approva la modifica del programma di sviluppo rurale della Regione Valle d'Aosta (Italia) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 7885 della Commissione**

**CCI: 2014IT06RDRP013**

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 11, lettera a), punto iii),

considerando quanto segue:

- (1) Il programma di sviluppo rurale della Regione Valle d'Aosta ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo di programmazione 2014-2020 è stato approvato con la decisione di esecuzione C(2015) 7885 della Commissione dell'11 novembre 2015.
- (2) Il 25 settembre 2017 l'Italia ha presentato alla Commissione una richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale della Valle d'Aosta, in conformità all'articolo 11, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013.
- (3) Conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, la Commissione ha valutato la richiesta di modifica del programma di sviluppo rurale e non ha formulato osservazioni.
- (4) Le autorità italiane competenti hanno debitamente sostanziano e motivato la richiesta di modifica, a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 e dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 320).

<sup>3</sup> Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul

- (5) La Commissione ha concluso che la modifica del programma di sviluppo rurale è coerente con il regolamento (UE) n. 1303/2013, con il regolamento (UE) n. 1305/2013 e con l'accordo di partenariato con l'Italia, approvato con decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 final del 29 ottobre 2014.
- (6) È pertanto opportuno approvare la modifica del programma di sviluppo rurale.
- (7) Nella sua valutazione la Commissione ha osservato che la modifica del programma incide sulle informazioni fornite nell'accordo di partenariato con l'Italia in conformità all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), punti iv) e vi), del regolamento (UE) n. 1303/2013. L'approvazione della modifica del programma dovrebbe pertanto costituire un'approvazione della conseguente revisione delle informazioni contenute nell'accordo di partenariato.
- (8) La presente decisione non riguarda gli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato e che non sono stati ancora approvati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

È approvata la modifica al programma di sviluppo rurale della Regione Valle d'Aosta, trasmessa alla Commissione il 25 settembre 2017.

#### *Articolo 2*

La decisione di esecuzione C(2015)7885 è così modificata:

1) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il contributo massimo del FEASR è fissato a 59 042 000 EUR. La ripartizione annua del contributo totale dell'Unione e i tassi di partecipazione per ogni misura e per ogni tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR sono riportati nella parte I dell'allegato."

2) l'allegato è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

#### *Articolo 3*

La spesa che diventa ammissibile a seguito della modifica del programma lo è a decorrere dal 25 settembre 2017.

*Articolo 4*

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 8.11.2017

*Per la Commissione*

*Phil HOGAN*

*Membro della Commissione*

**PER COPIA CONFORME**  
Per il Segretario generale

**Jordi AYET PUIGARNAU**  
Direttore della cancelleria  
**COMMISSIONE EUROPEA**